



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-07-2010 (punto N. 13)

Delibera

N .655

del 12-07-2010

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Lorenzo Drosera

Estensore: David Braccia

Oggetto:

REG. (CE) N.1698/2005 - PSR 2007-2013 - REQUISITO DI AFFIDABILITA' DEL
RICHIEDENTE. DETERMINAZIONI.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

Assenti:

CRISTINA SCALETTI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare l'art. 75 che stabilisce i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR, tra i quali la garanzia che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

CONSIDERATO il regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità applicative del regolamento (CE) n.1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, nello specifico all'articolo 26 comma 2 riporta che "I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica: al punto e) dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000";

PRESO ATTO pertanto che i richiedenti, per poter essere ammessi al sostegno di alcune misure del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, devono soddisfare anche la condizione di 'affidabilità';

OSSERVATO che nel Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007-2013, approvato con D.G.R. 463 del 31/03/2010 e s.m.i, al paragrafo 3.2.1 'Condizioni di accesso relative ai beneficiari' il requisito 'affidabilità' dal 2008 a oggi è stato oggetto di una progressiva definizione, finalizzata a rendere graduale e progressiva la penalizzazione verso i soggetti richiedenti contributi a valere sui bandi del PSR della Regione Toscana in caso di riconoscimento di inaffidabilità;

RILEVATO che nell'attuazione del PSR 2007-2013 molti beneficiari hanno comunicato la rinuncia ai contributi assegnati, a cui sono seguiti provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o ritiri dell'atto di assegnazione del contributo assegnato, che per questo è necessario precisare che le revoche di cui trattasi nel DAR sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto provvedimenti adottati a seguito di inadempienze del beneficiario tali da comportarne la decadenza dall'aiuto;

RICHIAMATO il paragrafo 3.2.1 del DAR versione 13, approvato con D.G.R. 463 del 31/03/2010 e s.m.i, lettera d) 'inaffidabilità parziale lieve' dove viene prevista una decurtazione di 0,5 punti per tutte le ipotesi di revoca dei fondi concessi, senza recupero dei fondi;

CONSIDERATO che nei bandi pubblicati nel 2008 e 2009 per le misure 211, 212, 214 e 215 del PSR 2007/13, per le quali l'affidabilità non costituisce un requisito d'accesso, non era precisato che la eventuale rinuncia agli aiuti o la revoca derivante da inadempienza avrebbe potuto influire sulla valutazione dell'affidabilità dell'interessato;

RILEVATO che anche i beneficiari dei bandi della precedente programmazione PSR 2000 - 2006 non potevano essere a conoscenza delle conseguenze negative determinate dalla loro eventuale rinuncia all'aiuto, in quanto nella normativa relativa alla suddetta programmazione non era presente alcun riferimento alla valutazione dell'affidabilità del richiedente, essendo stata disciplinata col regolamento (CE) n.1975 il 7 dicembre 2006 nell'ambito delle specifiche sui controlli amministrativi di cui all'articolo 26;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che le rinunce all'aiuto sulle misure 211, 212, 214 e 215, per domande presentate nel 2008 e 2009 e per i provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle domande riferite alla precedente

programmazione del PSR 2000-2006, non devono essere prese in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario;

CONSIDERATO che la verifica dell'affidabilità viene effettuata sia in fase di selezione dei beneficiari (al momento dell'istruttoria del completamento della domanda di aiuto) che successivamente all'atto di assegnazione (durante la fase di istruttoria della domanda di pagamento), come previsto nel DAR versione 13;

PRESO ATTO della necessità di definire univocamente le modalità di verifica dell'affidabilità del richiedente o del beneficiario rispetto a quanto previsto nei bandi finora pubblicati e nelle diverse versioni del DAR;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire certezza e uniformità nell'applicazione delle regole, stabilire che la verifica della condizione di accesso relativa all'affidabilità del richiedente durante la fase successiva all'atto di assegnazione, venga effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell'effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli al beneficiario;

CONSIDERATO che la nuova impostazione della definizione di affidabilità di cui al DAR versione 13 è migliorativa per i beneficiari rispetto a quella di riferimento al momento della presentazione delle domande di aiuto dei bandi fase 1 e fase 2;

RILEVATA l'opportunità di sostituire al paragrafo "3.3.7.10.1. Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)" la frase "la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari" con la frase "la verifica dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari, deve essere effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell'effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario";

RITENUTO conseguentemente necessario, per i bandi fase 1 e fase 2 del PSR 2007-2013, dare mandato ai singoli responsabili di misura di adottare gli atti necessari a garantire che la verifica della condizione di accesso relativa all'affidabilità del richiedente durante la fase successiva all'atto di assegnazione, venga effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell'effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che i provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000-2006 o sulle misure 211, 212, 214 e 215 del PSR 2007-2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario;
2. di precisare che, ai fini della valutazione dell'affidabilità ai sensi dell'art. 26 del reg. CE n. 1975/06, con il termine revoca si intende esclusivamente fare riferimento ai provvedimenti adottati a seguito di inadempienze del beneficiario tali da comportarne la decadenza dall'aiuto;

3. di confermare che la verifica dell'affidabilità in fase di selezione dei beneficiari (al momento dell'istruttoria del completamento della domanda di aiuto) viene fatta sulla base del DAR vigente alla presentazione della domanda di aiuto e delle disposizioni contenute nel presente atto;

4. di stabilire che la verifica della condizione di accesso relativa all'affidabilità del richiedente durante la fase istruttoria della domanda di pagamento, deve essere effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell'effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario nonché in base alle disposizioni contenute nel presente atto;

5. di dare mandato ai singoli responsabili di misura, per i bandi fase 1 e fase 2 del PSR 2007-2013, di adottare gli atti necessari a garantire che la verifica della condizione di accesso relativa all'affidabilità del richiedente durante l'istruttoria della domanda di pagamento, venga effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell'effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERÀ

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI